



COMUNE DI MIRA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza.
Disciplina del procedimento sanzionatorio
di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 30/09/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 75 del 29/11/2022

SOMMARIO

Articolo 1 - Finalità del Regolamento.

Articolo 2 - Soggetti tenuti all'obbligo di trasparenza.

Articolo 3 - Obblighi di comunicazione e di pubblicazione dei dati inerenti agli organi di indirizzo politico.

Articolo 4 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati riguardanti gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati.

Articolo 5 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori del comune.

Articolo 6 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori societari.

Articolo 7 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del responsabile dell'ufficio tenuto alla pubblicazione.

Articolo 8 – Procedimento sanzionatorio.

Articolo 9 – Norme di rinvio.

Articolo 1

Finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, nonché delle informazioni riguardanti le società e gli enti di cui all'art. 22, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, in seguito indicato brevemente come "decreto".
2. Il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del decreto di cui sopra, è disciplinato dal Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 come modificato con successivo provvedimento del 12 maggio 2021 n. 438

Articolo 2

Soggetti tenuti all'obbligo di trasparenza.

1. Sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo art. 3 il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune. Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale, è tenuto alla pubblicazione dei predetti dati.
2. Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto, è tenuto ad adempiere il Dirigente del Settore Programmazione Controllo e Risorse Economiche, mentre gli amministratori delle società partecipate sono tenuti a comunicare i dati relativi ai loro compensi ed alle indennità di risultato.

Articolo 3

Obblighi di comunicazione e di pubblicazione dei dati inerenti agli organi di indirizzo politico.

1. Gli Amministratori di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, al Servizio Segreteria Generale, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla data della delibera di surrogazione, e per gli assessori, dall'atto di nomina i seguenti dati:
 - a. dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 441/1982, riguardante il proprio stato patrimoniale, comprensiva delle eventuali partecipazioni/titolarietà in società o imprese e delle partecipazioni azionarie, redatta secondo la modulistica predisposta dal Servizio Segreteria Generale;
 - b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, o, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della stessa, una attestazione relativa a tale circostanza;
 - c. il *curriculum vitae*, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;
 - d. ogni informazione in merito ai compensi relativi alla carica, eventuali altre cariche in essere o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) viene presentata anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado degli amministratori, qualora vi consentano. La mancata presentazione della stessa, da parte dei soggetti di cui al presente comma, entro i termini di scadenza previsti per gli amministratori, equivale a mancato consenso e di ciò ne viene data evidenza sul sito istituzionale. (Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle).
2. Il Sindaco e i Consiglieri comunali sono tenuti a presentare altresì entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti una dichiarazione circa le spese sostenute e le obbligazioni assunte in campagna elettorale.
3. La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) deve essere trasmessa per tutta la durata del mandato, ogni anno.
4. Gli Amministratori devono inviare la documentazione e gli aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 anche per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

5. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF gli Amministratori sono tenuti a depositare l'attestazione di cui all'art. 3 della L. 441 del 5.7.1982 concernente le variazioni della situazione patrimoniale secondo la modulistica predisposta dal Servizio Segreteria Generale. L'attestazione dovrà essere presentata anche se negativa. Dovrà altresì essere presentata nello stesso termine la copia della dichiarazione dei redditi o la dichiarazione di esonero.
6. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli amministratori, su richiesta del Servizio Segreteria Generale, dovranno presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Dopo la cessazione dall'ufficio dovrà altresì essere presentata la copia della dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione di esonero entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Tali disposizioni non si applicano nel caso di rielezione del consigliere o di rinnovo dell'incarico.
7. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Servizio Segreteria Generale.
8. Il Servizio Segreteria Generale provvede tempestivamente alla pubblicazione dei dati di cui sopra e degli altri dati previsti dall'art. 14 del decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.

Articolo 4

Obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati riguardanti gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati.

1. Il Settore Programmazione Controllo e Risorse Economiche cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto. Cura inoltre il relativo aggiornamento.
2. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui al comma 1, l'incarico loro conferito entro trenta giorni dal conferimento stesso, nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.
3. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore Programmazione Controllo e Risorse Economiche.

Articolo 5

Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori del comune.

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), da parte degli amministratori, così come individuati all'art. 2, comma 1, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Responsabile del Servizio Segreteria Generale con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà la segnalazione al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) che, a sua volta, provvederà a darne segnalazione all'ANAC per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi del Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 come modificato con successivo provvedimento del 12 maggio 2021 n. 438 per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 47, comma 1, del Decreto. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o

a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il Responsabile del Servizio Segreteria Generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e archivia il procedimento.

3. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, il Servizio Segreteria Generale predispose appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli amministratori del Comune entro i termini fissati dalla Legge.

Articolo 6

Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori societari.

1. Il Dirigente del Settore Programmazione Controllo e Risorse Economiche cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.
2. Lo stesso, nella richiesta annuale dei dati di cui alla L. 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Settore di cui sopra, l'incarico loro conferito nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato nei termini di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui gli amministratori di cui al comma precedente non provvedano nei termini previsti dal comma 2, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente del Settore Programmazione Controllo e Risorse Economiche con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà la segnalazione al RPCT che a sua volta procederà ad effettuare segnalazione ad ANAC per l'avvio del procedimento sanzionatorio come previsto dal Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 come modificato con successivo provvedimento del 12 maggio 2021 n. 438 per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 47, comma 2, ultimo periodo del Decreto.
5. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore.

Articolo 7

Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del responsabile dell'ufficio tenuto alla pubblicazione.

1. Il Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza invita, con sollecito scritto, il Responsabile del Servizio Segreteria Generale e/o il Dirigente del Settore Programmazione Controllo e Risorse Economiche in qualità di responsabili dell'ufficio tenuti alla pubblicazione, ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 e/o all'art. 22, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione.
2. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, salvo che non provino che l'inadempimento è dipeso da causa loro non imputabile.
3. L'ANAC segnala l'illecito all'ufficio di disciplina dell'Ente ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'ANAC segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici dell'Ente, al Nucleo di Valutazione e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Articolo 8

Procedimento sanzionatorio.

1. Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del Decreto è di competenza dell'ANAC come previsto dal Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 come modificato con successivo provvedimento del 12 maggio 2021 n. 438 .
2. In particolare lo svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato dall'art. 4 (accertamento), dall'art. 5 (avvio del procedimento e contestazione della violazione), dall'art. 6 (istruttoria) e dall'art. 7 (conclusione del procedimento) del Regolamento ANAC sopra richiamato cui si fa espresso rinvio.

Articolo 9.

Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono sostituite a mezzo di automatico adeguamento dalla normativa di legge eventualmente sopravvenuta e di immediata e diretta applicazione agli Enti Locali.